

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 129)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1958

Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il provvedimento che si presenta per l'approvazione intende promuovere, secondo un piano decennale, lo sviluppo della scuola italiana in tutta la sua area, dalla scuola della prima infanzia a quella universitaria, in modo adeguato ai bisogni del Paese e al suo progresso culturale e sociale.

A tal fine esso si prospetta sostanzialmente come un piano finanziario relativo a iniziative per la scuola, valido per un decennio, che importerà complessivamente una spesa, in aggiunta ai normali stanziamenti destinati alla pubblica istruzione, di circa lire 1.386 miliardi compreso lo stanziamento integrativo di lire 8.393 milioni per l'esercizio finanziario in corso, che precede il termine iniziale di decorrenza del piano di sviluppo.

In particolare i maggiori stanziamenti per ciascuno esercizio del decennio sono previsti all'incirca rispettivamente in lire 57.417 milioni, lire 77.296 milioni, lire 91.240 milioni, lire 112.616 milioni, lire 128.418 milioni, lire 145.982 milioni, lire 163.529 milioni, lire 181.782 milioni, lire 200.316 milioni, lire 219.333 milioni.

Il piano decennale deve essere pertanto necessariamente raccordato a un complesso di altri provvedimenti legislativi che lo completano e tendono a realizzare, in una visione unitaria ed organica, le riforme di struttura e i riordinamenti dei programmi didattici necessari ad imprimere una nuova vitalità ed efficienza alla Scuola italiana, per l'integrale assolvimento della sua funzione educativa e sociale.

Alcuni dei provvedimenti accennati vengono contestualmente sottoposti all'approvazione del Parlamento e riguardano: il riordinamento del liceo classico e scientifico e dell'istituto magistrale e il riordinamento dell'istituto tecnico; la costituzione delle cattedre di ruolo per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria inferiore; l'integrazione e la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università; la revisione delle carriere e degli organici del personale non insegnante

della scuola dell'ordine classico (per quella dell'ordine tecnico si provvede nella passata legislatura). L'onere derivante dall'attuazione dei citati provvedimenti è già calcolato negli stanziamenti predisposti dal piano.

È inoltre imminente la presentazione di un disegno di legge che inserisce organicamente nel nostro ordinamento scolastico l'istituto professionale, con una propria compiuta disciplina; nonchè la presentazione degli stati giuridici del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole elementari, secondarie e artistiche.

È in corso anche la definitiva elaborazione di un disegno di legge sulla scuola per il completamento dell'obbligo per gli alunni dagli 11 ai 14 anni; e sono già avanzati, e saranno rapidamente conclusi, gli studi per la riforma degli ordinamenti universitari, per il riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, per lo sviluppo della scuola materna, e per la nuova disciplina, in attuazione del disposto costituzionale, della scuola non statale.

In tal modo, col sussidio dell'imponente sforzo finanziario richiesto dal piano decennale, si realizzerà non solo l'espansione della scuola, ma l'organica ricostruzione degli ordinamenti scolastici e si attuerà, in armonia con le indicazioni costituzionali, la disponibilità per tutti i cittadini dei beni culturali, dal possesso dei quali nasce la consapevolezza dei propri doveri e dei propri diritti e la capacità di servirsi dei beni economici e di bene usare le libertà civili.

2. Il nuovo programma è la prosecuzione, con un più decisivo ed organico impegno, di quanto si è già realizzato nell'ultimo decennio nel settore della scuola, che, dopo le distruzioni e il disordine della guerra — in un periodo in cui preoccupazione preminente è stata quella di assicurare al popolo italiano le condizioni fondamentali di vita insieme con la sicurezza interna e internazionale — ha pur raggiunto una espansione che non trova riscontro nel passato, com'è dimostrato dal notevolissimo aumento del Bilancio della Pubblica istruzione, sia in cifra assoluta che percentuale, e perciò dallo

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incremento numerico delle scuole, dalla ricostruzione edilizia, dall'ampliamento degli organici del personale insegnante e dall'accrescimento della popolazione scolastica in ogni grado e ordine di studi.

Basti pensare che i maestri elementari — che avevano disponibili 122.961 posti di ruolo nel 1945-46, divenuti 161.309 nel 1953, ma occupati solo da 154.734 unità — sono nel 1957-58 181.193. I professori medi di ruolo che erano 18.342 nel 1945-46 sono diventati 21.963 nel 1951, 29.564 nel 1954, 43.988 nel 1957-58.

Si aggiungano ancora questi dati: le scuole elementari per il 1948-49 erano 34.439 con 208.219 classi, nel 1957-58 sono 40.600 con 245.376 classi e 4.492.923 alunni; le scuole medie e di avviamento nel 1948-49 erano 2.104 con 17.927 classi e 437.359 alunni, nel 1957-58 sono 2.932 con 32.797 classi e 868.607 alunni; le scuole di istruzione secondaria di secondo grado che nel 1948-49 erano 884 con 11.047 classi e 260.521 alunni, nel 1957-58 sono 1.036 con 15.074 classi e 412.019 alunni.

Il valore del nuovo impegno si sottolinea dunque ancor meglio quando si rifletta che esso si somma al potenziamento che la scuola ha già conseguito nel trascorso decennio.

3. Il piano decennale di sviluppo, assumendo dunque come dato di partenza una situazione già in piena evoluzione, è articolato in funzione del raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

1) garantire alla scuola una casa adeguata nell'edilizia, nell'arredamento e nella attrezzatura, con l'eliminazione delle residue carenze e con la rapida intensificazione delle nuove costruzioni;

2) stimolare, facilitare, estendere il più possibile l'afflusso dei giovani alla scuola dell'obbligo e all'istruzione professionale e, secondo le capacità e i meriti, agli altri ordini di studi;

3) assicurare alle istituzioni scolastiche il possesso degli organici e delle dotazioni tecnico-scientifiche, idonei a garantirne l'efficienza.

In relazione a tali fini l'unito disegno di legge consta di tre titoli: il primo concerne l'edilizia scolastica; il secondo le provvidenze per lo sviluppo di particolari istituzioni scolastiche nonché dell'assistenza scolastica in senso ampio; il terzo riguarda le dotazioni tecnico scientifiche, i contributi e le agevolazioni fiscali in favore dell'Università, l'incremento degli organici del personale docente in tutti gli ordini e gradi dell'istruzione.

In ciascun titolo sono previste particolari provvidenze in favore delle Università e degli Istituti superiori. Tuttavia, allo scopo di dare una più organica illustrazione su quanto viene predisposto per le Università, sembra preferibile trattare unitariamente, in un distinto paragrafo della presente relazione, dei diversi provvedimenti che riguardano l'assetto delle Università.

4. Il titolo primo riguarda, come si è detto, l'edilizia scolastica.

È in atto operante la legge 9 agosto 1954 n. 645.

Dai dati concernenti i risultati delle ultime programmazioni nel triennio 1955-6-7, si è rilevato che delle 6.373 opere programmate, per l'ammontare di lire 97.922 milioni di spesa ammessa a contributo:

1.400 sono state già realizzate con una percentuale del 21,6 per cento, e con la spesa di 22 miliardi;

1.600 sono in via di realizzazione con una percentuale del 25 per cento e con una spesa di 24 miliardi.

E ciò senza contare che nello stesso periodo di tempo sono state realizzate le opere già programmate con la precedente legge Tupini: infatti il biennio 1955-57 ha visto la costruzione di ben 15.683 aule, mentre 9.200 aule risultano in corso di attuazione.

Non si può negare che, dopo la fase ardua e laboriosa del suo primo avvio, la legge 9 agosto 1954, n. 645, abbia dato nel suo complesso risultati positivi, ove si tenga conto della limitata misura degli impegni da essa annualmente consentiti, e di qualche pesantezza e complessità che si è riscontrata

nelle procedure amministrative, che necessariamente devono espletarsi prima dell'inizio delle costruzioni.

Si è ritenuto perciò, evitando fratture e soluzioni di continuità con la situazione attuale, di mantenere il sistema, perfezionandolo e potenziandolo con l'introduzione di innovazioni procedurali atte, accelerando l'*iter* amministrativo, a far corrispondere al ritmo della programmazione quello delle attuazioni, con la proroga fino al 1969 delle provvidenze la cui scadenza era prevista per il 1963, e con l'aumento degli impegni annualmente assunti dallo Stato dall'attuale misura di 1.500 milioni a 3.250 milioni. Si è nello stesso tempo assicurata la assoluta priorità sulla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti agli Enti obbligati ad eseguire le costruzioni. Questi ultimi peraltro si avvantaggeranno ancora di una nuova provvidenza contemplata nel disegno di legge sul riordinamento della finanza locale, che porterà, quando ottenga l'approvazione del Parlamento, al sostanziale sgravio dei Comuni e delle Province, con un opportuno sistema di contribuzione statale, da tutte le spese per la pubblica istruzione, escluse quelle relative alla costruzione e manutenzione degli edifici scolastici e delle Università. Sarà così potenziata l'iniziativa in questo settore degli Enti locali in una costante feconda collaborazione con lo Stato.

Pertanto negli articoli da 1 a 14:

si eleva da 1.500 milioni a 3.250 milioni per ciascun esercizio dal 1959-60 al 1963-1964 la misura degli impegni da assumere annualmente per il finanziamento dell'edilizia scolastica e si proroga fino al 1969 il piano di finanziamento nella misura annua di lire 3 miliardi e 250 milioni (articolo 1);

si determina nella misura del 6 per cento il contributo dello Stato per la costruzione, oltre che delle scuole elementari, di tutte le scuole per il completamento dell'obbligo, e per gli istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole o in territori considerati in condizioni similari; e si eleva dal 4 al 5 per cento il contributo per le altre scuole di istruzione situate nei territori suindicati;

si determinano con criteri più adeguati le spese ammesse a contributo, come l'arredamento, le attrezzature, i sussidi audiotelevisivi (articolo 3) e si estende la garanzia dello Stato ai mutui stipulati dagli Enti obbligati, disponendo altresì l'assoluta priorità sulla concessione di questi da parte della Cassa depositi e prestiti (articolo 4);

si costituisce un organo particolare, il Comitato dei ministri (articolo 6), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega dal Ministro della pubblica istruzione, per l'approvazione dei programmi di massima biennali delle opere, secondo i criteri fissati nell'articolo 5, e per il necessario impulso, coordinamento e controllo della attuazione dei piani sopra accennati:

si semplifica la procedura per quanto riguarda gli atti di competenza degli enti locali e quelli di controllo tecnico amministrativo (articoli 8-11);

si facilita la realizzazione delle opere attraverso il raggiungimento di alcune « tappe » essenziali, come il reperimento e il vincolo dei terreni, lo stralcio del contributo per l'acquisto dell'area, e vari acceleramenti dell'*iter* amministrativo (articoli 4, 8 e 10);

si promuove con l'assistenza tecnica agli enti il miglioramento edilizio, in rapporto alle esigenze di una architettura scolastica nuova e conforme alle istanze pedagogico-sociali di una scuola veramente moderna (articoli 12, 13).

Particolare rilievo merita, infine, l'articolo 14 che introduce l'istituto del controllo sostitutivo dello Stato nel settore dell'edilizia scolastica quando l'iniziativa degli enti obbligati manchi o non si espliciti con la necessaria continuità.

Un tal ecomplesso di misure, considerata la durata trentacinquennale degli impegni assunti dallo Stato per lire 3.250 milioni all'anno e calcolando una percentuale media di contribuzione del 5 per cento, assicura un piano di sviluppo edilizio, secondo la ripartizione degli impegni stessi prevista dall'articolo 1 pari a:

costruzioni destinate all'istruzione elementare per complessivi 30 miliardi di spesa

per ogni esercizio, e quindi di 7.500 nuove aule all'anno (75.000 nel decennio);

costruzioni destinate alle scuole per il compimento dell'obbligo oltre il quinquennio elementare (comprese le scuole d'arte), nonché agli istituti professionali per complessivi 25 miliardi di spesa per ogni esercizio e quindi 3.800 nuove aule all'anno (38.000 nel decennio), oltre alla costruzione nel decennio di 300 nuovi istituti professionali;

costruzioni destinate agli istituti classici (licei classici e scientifici, magistrali) e agli istituti tecnici, nonché ai convitti nazionali e agli educandati femminili per complessivi 10 miliardi di spesa per ogni esercizio e quindi 1.500 nuove aule all'anno (15.000 nel decennio).

Sempre in tema di edilizia, particolari contributi sono concessi: per le costruzioni di scuole materne, lire 3 miliardi all'anno (articolo 15), per l'adattamento di locali, destinati a scuole rurali, lire 1 miliardo all'anno (articolo 16). Sono altresì richiamate le particolari provvidenze della Cassa del Mezzogiorno per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (articolo 18) e per la costruzione e attrezzatura tecnico-didattica di scuole tecniche, istituti professionali e istituti tecnici, nonché per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati nei territori in cui la Cassa opera (articolo 19).

5. Se è vero che il primo problema che si pone per la realizzazione di uno sviluppo della Scuola tendente ad assorbire tutti i giovani in età di adempimento dell'obbligo scolastico, a fornire l'istruzione professionale alle leve di lavoro, ad assicurare la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli è quello di costruire la casa per tanta popolazione scolastica, è altresì indispensabile facilitare con ogni mezzo generalmente assistenziale, l'afflusso alla scuola delle molte unità che ancora disertano l'istruzione dell'obbligo o che non raggiungono la necessaria qualificazione professionale, o che non possono proseguire, per mancanza di mezzi, gli studi superiori.

Il titolo secondo del disegno di legge pre-dispone un complesso di provvidenze per il conseguimento di tali finalità.

Esso prevede una spesa per il funzionamento delle scuole materne che va da 2 miliardi e mezzo nell'esercizio 1959-60 fino a raggiungere l'importo di 7 miliardi con lo esercizio 1968-69 (articolo 27), sotto forma di sussidi per il mantenimento e la diffusione di questa scuola, di fondamentale importanza per la sua funzione formativa.

L'avvio alla scuola materna rappresenta di più uno strumento che particolarmente incide sul più largo afflusso alla scuola dell'obbligo.

Alla medesima finalità concorre ancora la previsione di una notevole contribuzione statale a favore dei Patronati scolastici, che da 3 miliardi nel primo esercizio del decennio va progressivamente crescendo fino a 4.800 milioni con l'esercizio 1968-69 (articolo 29), a beneficio degli alunni bisognosi che frequentano la scuola nell'età dell'adempimento dell'obbligo.

Ancora una particolare forma assistenziale è offerta con l'istituzione di classi differenziali nella scuola elementare destinate ad alunni ritardati mentali o disadatti scolastici, il cui recupero ha un valore che trascende l'immediata finalità della scuola.

Finalmente allo scopo di rendere possibile l'accesso ad ogni ordine di studi dei capaci e meritevoli, le borse di studio istituite con legge 9 agosto 1954, n. 645, sono elevate ad un complessivo importo che va da 1 miliardo e mezzo nel primo esercizio sino a 7.300 milioni nell'esercizio 1968-69 (articolo 31).

Le borse sono assegnabili anche per cicli pluriennali, sono estese alle scuole di istruzione artistica e una quota degli stanziamenti viene destinata all'istituzione di posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli Educandati.

A questo complesso di provvidenze si aggiungono gli stanziamenti nella misura di 24 miliardi in un sessennio a favore della scuola popolare (articolo 30) intesi ad eliminare la situazione socialmente negativa dell'analfabetismo in tutte le sue forme. Gli stanziamenti sono progressivamente decrescenti e limitati ad un sessennio, perchè si può ritenere che entro tale periodo sarà concluso lo sforzo principale che si è andato

sin qui intensificando per l'eliminazione dell'analfabetismo, onde sarà necessario un riesame della situazione per la determinazione dei provvedimenti che in quel momento saranno ritenuti necessari.

A completamento della materia illustrata si pone la norma (articolo 33) che stabilisce l'assoluta gratuità per tutte le scuole del completamento dell'obbligo, ed estende il beneficio all'istruzione professionale, nell'intento di dare un più vigoroso impulso alla indispensabile qualificazione delle leve di lavoro.

6. Naturalmente il piano di sviluppo della scuola, oltre che ad approntare le indispensabili opere edilizie, oltre a convogliare verso gli studi le leve giovanili perchè tutti ricevano l'istruzione fino al livello di cui sono capaci e meritevoli, deve provvedere ad assicurare la piena funzionalità, con l'adeguamento delle attuali dotazioni, anche in rapporto alle nuove istituzioni.

A ciò provvede il titolo terzo del disegno di legge.

Per dotare gli istituti tecnici e professionali delle attrezzature necessarie ai gabinetti e laboratori, officine, reparti speciali, compresi i sussidi audiotelevisivi, sono destinati 5 miliardi all'anno in ciascun esercizio del decennio.

Alla attrezzatura tecnico scientifica, compresi i sussidi audiotelevisivi, delle altre scuole dell'istruzione secondaria e artistica sono destinati 3 miliardi all'anno.

Alle scuole elementari sono destinati 200 milioni per i sussidi audiotelevisivi e 200 milioni per le bibliotechine di classe (articolo 34).

La spesa per l'adeguamento degli organici e il loro annuo incremento in relazione alla progressiva espansione della scuola è disposta in modo non solo da non pregiudicare, ma anzi da consentire le modifiche di ordinamento che saranno necessarie, alcune delle quali, concernenti i licei e gli istituti magistrali e tecnici, già oggetto di separato provvedimento di legge.

In relazione all'incremento degli organici i maggiori stanziamenti nel decennio (articolo 39) vanno da 1 miliardo a 10 miliardi per la scuola elementare, da 6 miliardi 160

milioni a 60 miliardi 800 milioni per le scuole per il completamento dell'obbligo, da 2.730 milioni a 41 miliardi per le scuole secondarie e superiori, da 750 milioni a 15.500 milioni per gli istituti professionali, da 490 milioni a 1 miliardo 300 milioni per l'istruzione artistica.

7. Per quanto riguarda in particolare le Università è noto che i massimi centri di cultura subito dopo la guerra si erano venuti a trovare in uno stato di quasi completo sfacelo, onde il compito essenziale fu, in un primo tempo, quello di assicurare un minimo di funzionamento agli Atenei, sia con la erogazione dei contributi straordinari, sia con l'adozione di provvedimenti straordinari riguardanti l'edilizia.

Il periodo dal 1946 al 1952 rivela un notevole sforzo ricostruttivo nonostante le ancora difficili condizioni economiche del bilancio statale, sforzo che venne perseguito con tenacia ed assiduità. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, riguardante la statizzazione del personale assistente, tecnico e subalterno, e le successive modificazioni ed integrazioni ebbero vantaggiose ripercussioni di carattere finanziario nei confronti dei bilanci universitari, in quanto si consolidò a carico dello Stato una spesa che fino a quel momento veniva soltanto in parte rimborsata ai bilanci universitari.

Altra spesa che lo Stato è venuto ad assumersi dal 1946, per effetto del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, è quella relativa alle retribuzioni dei professori incaricati che fino a quell'anno erano a carico dei bilanci universitari e che erano fissate in misura estremamente esigua.

Il riassetto dei bilanci venne ulteriormente perseguito con la legge 18 dicembre 1951, n. 1551, la quale elevò da 258 milioni annui a 1.200.000.000 i contributi ordinari statali a favore delle Università e degli Istituti Universitari.

In questo primo periodo vennero erogati contributi straordinari ammontanti complessivamente a circa 3 miliardi e mezzo per il risanamento delle finanze universitarie. Inoltre venne dato, con il piano ERP, un notevole contributo alla ricostituzione delle at-

trezzature didattiche e scientifiche. In base a tale piano vennero, infatti, importati preziosi apparecchi e attrezzature non ancora costruiti in Italia, per un importo di oltre 3 miliardi di lire.

Dall'esercizio 1952-53 venne poi stanziato un fondo di 2 miliardi annui per provvedere alla ricostituzione ed al riassetto del materiale didattico e scientifico e vennero forniti importanti apparecchi scientifici sui fondi previsti dalla legge 21 marzo 1953, n. 203, per un costo di oltre 4 miliardi.

Quanto è stato fatto finora appare chiaro se si considera che gli stanziamenti per la Istruzione superiore, ammontanti per l'esercizio finanziario 1940-41 a 131 milioni, salirono per l'esercizio 1957-58 a 19 miliardi e 450 milioni; pari ad un aumento di 148 volte rispetto all'anteguerra.

Lo Stato è intervenuto in vari modi: oltre alle somme stanziare dai singoli Provveditorati regionali alle opere pubbliche per la manutenzione degli edifici e per la ricostruzione di quelli distrutti o danneggiati dalla guerra, leggi speciali sono state emanate per la costruzione di nuovi edifici.

In complesso dal 1946 in poi sono state autorizzate, con le leggi speciali per il riassetto edilizio delle Università e degli Istituti universitari, spese per un totale di lire 26 miliardi e 750.100.000.

Particolari cure sono state dedicate allo ampliamento degli organici dei professori universitari che negli ultimi anni sono stati aumentati di 141 nuovi posti, ai quali si aggiungono altri 150 posti istituiti con legge 18 marzo 1958, n. 311; e all'ampliamento degli organici degli assistenti, che negli ultimi anni sono stati aumentati di 291 nuovi posti, ai quali si aggiungono altri 750 posti (di cui 600 riservati alle facoltà tecnico-scientifiche) istituiti con legge 18 marzo 1958, n. 311.

Le predette leggi hanno apportato altresì sensibili miglioramenti al trattamento economico del personale insegnante, assistente e scientifico e prevedono inoltre:

a) l'aumento del contributo annuo ordinario dello Stato di 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1958-59 e di 1 miliardo e 500 milioni a decorrere dall'esercizio 1959-60. Tale aumento sarà ripartito, nei primi esercizi,

tra le Università e gli Istituti universitari in modo da eliminare i « crediti » vantati nei confronti dello Stato;

b) l'elevazione dell'attuale stanziamento per gli assistenti straordinari da 192 milioni a 500 milioni (oltre alla creazione di 750 nuovi posti di assistente ordinario);

c) il passaggio a carico dello Stato, come avventizi e con effetto dal 1° luglio 1957 del personale amministrativo, tecnico, infermieristico e ausiliario, non di ruolo, in servizio nelle Università (vi sono, inoltre, norme integrative delle disposizioni concernenti i ruoli speciali transitori): la spesa annua a carico dello Stato è prevista in lire un miliardo e 80 milioni.

Condotta alla normalità, come si è visto, la situazione dal 1948 al 1958, si propone ora la realizzazione di uno sforzo più impegnativo ed organico per riportare l'istruzione universitaria al livello delle nostre tradizioni.

Nel capo terzo, *titolo primo* del disegno di legge, sono contenute provvidenze per l'edilizia universitaria: si tratta di un piano organico e definitivo, per risolvere nella sua interezza il problema generale dell'assetto edilizio di tutte le Università.

L'articolo 20 prevede una spesa di 10 miliardi annui a decorrere dall'esercizio 1959-1960, di cui il 50 per cento a carico dello Stato e il rimanente 50 per cento a carico degli Enti pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comune) interessati alla vita delle Università.

Nel computo di quest'ultima quota del 50 per cento vien tenuto conto anche delle contribuzioni di altri Enti e di privati.

Poichè le Province e i Comuni non sono talvolta in condizioni tali da poter disporre delle quote necessarie a carico delle ordinarie disponibilità dei rispettivi bilanci, all'articolo 21 è prevista la facoltà per gli Enti stessi di provvedere alla contrattazione di mutui con garanzia da parte dello Stato per quanto riguarda le costruzioni destinate agli Istituti scientifici e alle Cliniche universitarie.

L'articolo 22 detta norme per la presentazione delle richieste dei contributi e per la ripartizione, d'intesa tra il Ministro della

pubblica istruzione ed il Ministro dei lavori pubblici, delle somme di cui al citato articolo 20.

Poichè è del pari noto che le Università situate in zone economicamente depresse trovano molte difficoltà a reperire il 50 per cento della quota a carico degli Enti pubblici territoriali interessati, l'articolo 23 prevede che, in tal caso, possano essere concessi contributi straordinari con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione di concerto con i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro. All'uopo, è stanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 e per i successivi nove esercizi, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, un fondo di lire due miliardi. Per l'individuazione delle Università che abbiano diritto a tale forma di contribuzione, vien fatto riferimento alle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

L'articolo 24 detta norme per l'approvazione dei programmi di esecuzione delle opere da parte del Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore. La approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, e i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

La costruzione di edifici universitari, concepiti con criteri moderni e che tengano conto delle continue esigenze del progresso scientifico, richiede che, in concomitanza con l'esecuzione dei lavori edilizi, sia provveduto alle attrezzature semi-fisse e all'arredamento adeguato agli scopi che si vogliono raggiungere.

Per tali necessità è previsto uno stanziamento sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione di tre miliardi annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 e per i successivi nove esercizi.

L'articolo 26 è inteso a dare interpretazione alle disposizioni di cui all'articolo 46 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, integrato dall'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4, nel senso di applicare anche agli Osservatori astronomici ed alle istituzioni universitarie di assistenza la norma dell'uso

gratuito a tempo indeterminato degli immobili demaniali comunque messi a loro disposizione: ciò per risolvere alcune contestazioni e controversie sorte negli ultimi tempi.

Allo stesso scopo il secondo comma dell'articolo 26 prevede che le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso alle Università ed agli Enti predetti fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

Il *titolo secondo* prevede uno stanziamento complessivo di due miliardi per l'assistenza universitaria, di cui:

1 miliardo destinato a contributi per le singole Opere universitarie;

cinquecento milioni per ulteriori fini di assistenza universitaria: la somma verrebbe ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere di una rappresentanza nazionale delle Opere universitarie da costituirsi secondo modalità che saranno stabilite con apposita ordinanza;

quattrocento milioni per borse di studio destinate a studenti in corso di studi;

cento milioni per borse di studio destinate a giovani laureati.

È previsto altresì che non più di 10 milioni possano essere destinati all'erogazione di contributi per studenti o laureati stranieri.

Il *titolo terzo* reca norme sulle dotazioni tecnico-scientifiche, sui contributi e le agevolazioni fiscali per le Università e sulla revisione degli organici esistenti e la istituzione di nuovi ruoli di personale tecnico.

In particolare, l'articolo 35 prevede lo stanziamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, di cinque miliardi annui per il completamento delle attrezzature didattiche e scientifiche degli Istituti scientifici universitari, degli Osservatori astronomici e degli Istituti scientifici speciali.

Questo stanziamento consentirà: 1) di completare le attrezzature didattiche di base necessarie per il funzionamento dei laboratori universitari; 2) di dotare le nostre Università di apparecchiature scientifiche più complesse e costose, per consentire quei lavori e quegli esperimenti che il continuo pro-

gresso della scienza e della tecnica rendono indispensabili per scopi di ricerca e di alta formazione.

A questo punto si inserisce il problema delle « dotazioni » degli Istituti scientifici; di quelle somme cioè che le singole Università mettono a disposizione dei Direttori degli Istituti stessi e che devono servire al funzionamento didattico e scientifico durante l'anno accademico.

Questo complesso di spese è andato sempre più aumentando e ancora aumenterà in relazione alla fornitura delle apparecchiature scientifiche.

Per mettere in grado le Università di aumentare le somme stanziare nei rispettivi bilanci per le dotazioni, l'articolo 36 prevede che l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Università e degli Istituti sia elevato a sette miliardi annui, con effetto dall'esercizio finanziario 1959-60, oltre ad un miliardo per il mantenimento degli Osservatori astronomici, degli Istituti scientifici speciali e delle Scuole di ostetricia.

L'ultimo comma del predetto articolo prevede l'abrogazione della norma di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, per la parte concernente la devoluzione alle Opere universitarie di un terzo del contributo ordinario statale, atteso che con il citato articolo 32 del disegno di legge si provvede ad un apposito stanziamento per le opere universitarie, alle quali andrebbe sempre il 15 per cento delle tasse universitarie, come previsto dallo stesso articolo 2 della legge n. 1551.

L'articolo 38 è inteso a dare un'adeguata risoluzione al problema delle agevolazioni tributarie sia a favore delle Università, sia di coloro che dispongano elargizioni a favore dell'istruzione superiore, problema di cui ormai urgeva la definizione.

Come è noto, l'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore fa alle Università lo stesso trattamento delle Amministrazioni dello Stato soltanto per quanto concerne le tasse di registro e di bollo e le esonera dalle tasse di manomorta e dell'imposta di ricchezza mobile soltanto in ordine ai contributi dello Stato, di Enti e privati.

Con il secondo comma dell'articolo 38 si prevede, invece, che le Università sono considerate Amministrazioni dello Stato a tutti gli effetti fiscali.

Il terzo comma dell'articolo 38, prevede, pertanto, che — come in molti altri Stati esteri — le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalità, a favore di Università o Istituzioni scientifiche o di assistenza operanti nel campo universitario, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino a concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.

Gli ultimi due commi dell'articolo 38 riguardano, infine, le agevolazioni doganali per l'importazione di materiale didattico-scientifico e bibliografico, in relazione ai noti deliberati dell'U.N.E.S.C.O.

L'articolo 42, ad integrazione delle leggi 18 marzo 1958, rispettivamente n. 311 e 349 (citate nella prima parte della presente relazione), dispone l'istituzione di 180 nuovi posti di professore ordinario e di 900 nuovi posti di assistente di ruolo nei sei anni accademici dal 1963-64 a tutto il 1968-69. Come è noto, fino al 1962-63 provvedono le citate leggi n. 311 e n. 349.

L'articolo 43, infine, prevede lo stanziamento di lire 2.740.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 4.117.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi, allo scopo di consentire l'istituzione di nuovi ruoli e la revisione di quelli esistenti relativi al personale non insegnante, in rapporto alle esigenze della ricerca scientifica e del funzionamento dei servizi universitari.

A tale fine è contemporaneamente sottoposto all'esame del Parlamento un disegno di legge, il quale prevede, appunto, l'istituzione di nuovi ruoli di carattere tecnico e la revisione di alcuni già esistenti.

È prevista, anzitutto, l'istituzione di appositi ruoli di Conservatori dei musei delle Scienze e di Bibliotecari, essendo ormai indilazionabile la necessità di assicurare all'Università l'opera di personale qualificato, che possa adeguatamente attendere alla conservazione del prezioso patrimonio scientifico e bibliografico, nonchè al funzionamento delle biblioteche specializzate delle Università e degli Istituti scientifici.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È prevista, inoltre, l'istituzione di un apposito ruolo della carriera di concetto di « tecnico coadiutore », del quale potranno far parte soltanto coloro che siano forniti di specifico diploma di Istituto tecnico (perito industriale, perito agrario, geometra). Questo ruolo viene ad aggiungersi a quello, esistente, dei tecnici di carriera esecutiva, poichè le sempre più raffinate esigenze della

ricerca scientifica, richiedono il possesso di specifiche capacità.

Il predetto disegno di legge prevede inoltre una adeguata revisione dei ruoli organici del personale delle segreterie, del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva e di quella del personale ausiliario, tendendo a dare stabile assetto agli organici del personale in questione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

EDILIZIA SCOLASTICA

CAPO I

INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE
STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE
9 AGOSTO 1954, N. 645.

Art. 1.

Proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole

Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1969 con le modifiche di cui alla presente legge.

Per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 3.250.000.000 per ciascun esercizio, comprensivi, per gli esercizi dal 1959-60 al 1963-64, del miliardo e 500 milioni autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari lire 1.500.000.000;

2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti professionali, lire 1.250.000.000;

3) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, nonché per gli istituti statali di educazione, lire 500 milioni.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 2.

Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'articolo 1, contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, della Province e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici:

a) del 6 per cento per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli Istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del 6 per cento per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli Istituti professionali nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche situate in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) quando il Comitato dei ministri, di cui al successivo articolo 6, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi simile a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del 6 per cento per le scuole elementari dei Comuni che intendono costruire lo alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1957, n. 90;

d) del 5 per cento per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;

e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;

f) del 4 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.

I benefici previsti nel precedente comma, possono essere concessi anche ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei Comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al primo comma saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 3.

Spese ammesse a contributo

Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse:

a) quelle relative all'arredamento ed ai sussidi audiotelevisivi degli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688;

b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando l'abilitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi degli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie nei limiti stabiliti dal Regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 13;

d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.

Quando l'importo della spesa ammessa a contributo superi la somma di 100 milioni il 2 per cento della spesa deve essere destinato ad opere artistiche.

Art. 4.

Assegnazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni.

I Comuni di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 2 sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5.

Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per tramite

del Provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera e il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro dei lavori pubblici, stabilisce programmi biennali delle opere da eseguire, in conformità alle direttive fissate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 6, e in base ai seguenti criteri:

a) ripartizione delle somme complessive stanziare annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell'articolo 1;

b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione in modo da assicurare, oltre che l'eliminazione delle carenze, la integrale attuazione, anno per anno, del programma decennale di sviluppo della scuola;

c) precedenza alle opere destinate alle scuole di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 2;

d) completamento di opere già finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645 e per le quali siano stati già iniziati i lavori.

Art. 6.

Comitato dei ministri

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio o per sua delega dal Ministro della pubblica istruzione, e composto dai Ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro incaricato di presiedere il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La funzione di segretario del Comitato dei ministri è demandata al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

Il Comitato dei ministri si riunisce almeno ogni trimestre.

Al Comitato spettano le seguenti attribuzioni: determinare nelle linee generali i programmi di cui all'articolo 5; determinare le sedi la cui condizione si debba riconoscere simile a quella del Mezzogiorno e delle Isole, ai fini previsti dall'articolo 2, lettera b), e dall'articolo 23 della presente legge; esaminare lo stato dei lavori precedentemente deliberati esercitando azione di propulsione per la loro tempestiva esecuzione; controllare il celere espletamento delle pratiche attinenti la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per le opere comprese nei programmi, e la tempestiva utilizzazione delle opere per l'attuazione del piano di sviluppo della scuola.

Art. 7.

Approvazione dei progetti e concessione dei contributi

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'articolo 2 della presente legge hanno luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 5 con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 8.

Effetti dell'approvazione dei progetti

L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai decreti di concessione di contributi per l'acquisto del terreno, emanati ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 9.

Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori

Il giudizio sulla idoneità delle aree, a norma del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688 e delle altre disposizioni in materia di edilizia scolastica, è dato dall'Ingegnere capo del Genio civile, sentito il parere del Provveditore agli studi e del medico provinciale, per tutti gli edifici scolastici da costruire da parte degli enti obbligati anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

Entro 15 giorni dalla data del verbale col quale viene attestata l'idoneità dell'area il Provveditore alle opere pubbliche stabilisce con proprio decreto il vincolo ai fini della destinazione dell'area ad uso scolastico.

Il decreto del Provveditore alle opere pubbliche di cui al precedente comma cessa di avere effetto dopo due anni dalla sua emanazione.

I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, in proporzione alle necessità della popolazione.

La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sostituisce il giudizio di idoneità di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Stralcio del contributo per l'acquisto della area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo

Il Ministro dei lavori pubblici ovvero il Provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente articolo 9, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5.

Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità di cui all'articolo 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

Art. 11.

Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltrato agli Organi dei Lavori pubblici

Le deliberazioni dei Consigli comunali e quelle delle Amministrazioni provinciali, relative all'approvazione dei progetti di edifici scolastici, sono dichiarate immediatamente eseguibili a norma degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale e provinciale al Genio civile per l'inoltrato al Provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.

Ogni disposizione contraria alle norme del presente articolo è abrogata.

Art. 12.

Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Province

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle

Province, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I progetti per la costruzione degli edifici, destinati alle scuole statali, dei Comuni e delle Province, di importo non superiore a 200 milioni di lire debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I funzionari del Ministero della pubblica istruzione i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208 e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.

Per la compilazione dei progetti degli edifici destinati alle scuole statali debbono essere osservate le norme del regolamento 1° dicembre 1956, n. 1688, per gli edifici ad uso di scuole materne ed elementari, e altre norme in vigore per tutti gli altri tipi di scuole, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

Art. 13.

Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e della sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole secondarie.

Art. 14.

Controllo sostitutivo da parte dello Stato

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni e delle Province a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, si provvede d'ufficio secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Quando il Comune non assuma l'iniziativa di cui all'articolo 5 della presente legge per la presentazione delle domande di contributo a favore delle opere ritenute necessarie e indifferibili dal Ministero della pubblica istruzione, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina un Commissario per gli adempimenti all'uopo occorrenti.

CAPO II

PROVVIDENZE PARTICOLARI

Art. 15.

Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore degli Enti che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano l'onere.

I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità ed urgenza, là dove gli Enti che gestiscono le scuole dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio, nelle seguenti misure:

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale e insulare e dei Comuni montani di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90;

b) da un terzo alla metà della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne del restante territorio della Repubblica.

Art. 16.

Contributi ad alcune categorie di Comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali

È autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi a Comuni che intendano adibire, ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprietà, sulla spesa riconosciuta necessaria per sopperire a spese di adattamento e di arredamento degli edifici.

Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade dei Comuni maggiori, le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti.

I contributi non possono riguardare più di due scuole.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, il Provveditore agli studi si uniformerà alle norme vigenti in materia.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per le spese di adattamento e lire centomila per le spese di arredamento, per ogni aula adattata. Per l'in-

sieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire cinquecentomila.

Art. 17.

Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli di cui al comma precedente.

Art. 18.

Provvidenze della Cassa del Mezzogiorno a favore dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti

Sulle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa del Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti e situati nei territori indicati all'articolo 3 della stessa legge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne e di scuole elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente articolo 2, lettera a), della presente legge.

La Cassa del Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della presente legge.

L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

La Cassa del Mezzogiorno cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede alla anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per l'arredamento.

Art. 19.

Provvidenze della Cassa del Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sentiti i Ministri per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici, può autorizzare la Cassa del Mezzogiorno a provvedere alla costruzione e all'attrezzatura tecnico-didattica di scuole tecniche, di istituti professionali ed istituti tecnici, per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati nei territori nei quali la Cassa opera.

Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa stessa a promuovere e finanziare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, corsi di qualificazione e specializzazione, nonchè istituzioni ed attività di carattere sociale ed educativo.

CAPO III

PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITÀ

Art. 20.

Misure dei contributi

Nelle spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici per le Università e per gli Istituti di istruzione

universitaria lo Stato concorre in ragione del 50 per cento della spesa.

Il rimanente 50 per cento è a carico degli Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) interessati alla vita delle Università, salva l'eventuale integrazione di cui all'articolo 23 della presente legge.

Nel computo del 50 per cento di cui al precedente comma si tiene conto anche delle contribuzioni di altri enti e di privati.

Al finanziamento della spesa si provvede attingendo pro-quota agli apporti dello Stato e degli Enti interessati.

A decorrere dall'esercizio 1959-60 e per i successivi nove esercizi è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma annua di lire 5 miliardi per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 21.

Stipulazione dei mutui

Le Province ed i Comuni di cui al precedente articolo, per fronteggiare le quote assunte da ciascuno a proprio carico possono provvedere alla stipulazione di mutui; l'ammortamento, per capitale ed interessi, è a carico degli enti stessi.

I finanziamenti a favore degli enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui di cui al presente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi per quanto riguarda le costruzioni destinate agli Istituti scientifici e alle Cliniche universitarie.

Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene, per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi.

Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 22.

Domande di contributo statale

Le richieste delle Università, per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20 della presente legge, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza; le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli Enti chiamati a concorrere nella spesa.

Da tali deliberazioni deve risultare la somma per la quale gli Enti si impegnano, ovvero — qualora non si renda possibile l'impegno — le ragioni di tale impossibilità.

Il piano di ripartizione della somma stanziata ai sensi del precedente articolo 20 è determinato dal Ministro della pubblica istruzione di intesa con il Ministro dei lavori pubblici.

Art. 23.

Contributi straordinari

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960, e per i successivi nove esercizi finanziari, sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione lire 2 miliardi, da destinarsi, di concerto con i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, alle Università e agli Istituti universitari, a titolo di contributo straordinario ai rispettivi bilanci per la realizzazione di opere edilizie di cui all'articolo 20 della presente legge, a sostituzione parziale o, eccezionalmente, totale delle quote facenti carico agli Enti pubblici territoriali interessati, semprechè;

trattisi di Università site nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o che trovinsi in altre zone, in rapporto alle quali il Comitato dei ministri di cui all'articolo 6 della presente legge, riconosca che la loro condizione possa considerarsi simile a quella delle zone di cui al citato articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

sia accertata l'assoluta impossibilità da parte degli Enti predetti, di concorrere nelle spese in tutto o in parte.

Art. 24.

Approvazione dei progetti

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 20 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 22 con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 25.

Attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960, e per i successivi nove esercizi finanziari, sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, tre miliardi, da destinarsi all'arredamento ed alle attrezzature occorrenti in concomitanza della realizzazione delle opere edilizie di cui all'articolo 20.

Alla ripartizione del fondo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

Art. 26.

Edifici demaniali - Manutenzione

Le disposizioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4, si applicano anche agli osservatori astronomici e alle istituzioni universitarie di assistenza.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Università ed agli Enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

TITOLO II.

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DI PARTICOLARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - BORSE DI STUDIO E ASSISTENZA

Art. 27.

Sussidi alle scuole materne.

L'importo degli assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne è fissato in lire due miliardi e 500 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60, con progressivo aumento di lire 500 milioni all'anno fino a raggiungere l'importo di lire 7 miliardi con l'esercizio finanziario 1968-69.

Art. 28.

Classi differenziali.

Per l'istituzione di classi differenziali nella scuola elementare, destinate ad alunni ritardati mentali o disadattati scolastici, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 350 milioni per l'esercizio fi-

nanziario 1959-60, con un progressivo aumento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere l'importo di lire 2 miliardi e 150 milioni con l'esercizio finanziario 1968-69.

Art. 29.

Contributi ai Patronati scolastici

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico è fissato in lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1959-60, con un progressivo aumento di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere l'importo di lire 4.800 milioni per l'esercizio finanziario 1968-69.

Art. 30.

Contributi per la scuola popolare

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, dei centri di lettura e loro dotazione libraria, saranno stanziata su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le seguenti somme:

- a) per l'esercizio finanziario 1959-60, lire 5 miliardi;
- b) per l'esercizio finanziario 1960-61, lire 5 miliardi;
- c) per l'esercizio finanziario 1961-62, lire 4 miliardi;
- d) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 4 miliardi;
- e) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 3 miliardi;
- f) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 3 miliardi.

Art. 31.

Borse di studio

L'importo complessivo delle borse di studio di cui all'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aumentato di 980 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 e progressivamente per gli esercizi successivi di altri 680 milioni all'anno, fino a raggiungere l'importo complessivo di lire 7 miliardi e 100 milioni con l'esercizio finanziario 1968-69.

Le borse di studio di cui al precedente comma possono essere attribuite anche per cicli di studio pluriennali e possono essere assegnate anche ad alunni di scuole ed istituti di istruzione artistica.

È abrogato il comma terzo dell'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

È altresì autorizzato l'aumento di posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli Edu-candati femminili statali per ciascun anno dal 1959-60 al 1968-69, per la somma di lire 20 milioni da stanziarsi in ciascuno degli esercizi finanziari del decennio sino al complessivo importo di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1968-69.

Art. 32.

Assistenza universitaria

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, un fondo di lire un miliardo e 500.000.000, per l'assistenza agli studenti meritevoli e bisognosi.

Di tale fondo, un miliardo è destinato a contributi per le Opere universitarie per i fini di cui al precedente comma, da assegnarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto delle esigenze dei singoli Atenei anche in relazione al numero degli studenti rispettivamente iscritti.

La rimanente somma di 500 milioni viene destinata a fini di assistenza universitaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere di una rap-

presentanza nazionale delle Opere universitarie da costituirsi secondo modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, gli stanziamenti, per erogazioni di borse di studio destinate a studenti in corso di studio ed a giovani laureati sono elevati, rispettivamente, a lire 400 milioni e a lire 100 milioni.

Dei 400 milioni di cui al precedente comma, non più di 10 milioni possono essere destinati all'erogazione di contributi per cittadini stranieri studenti o laureati da non più di due anni.

Art. 33.

Gratuità dell'istruzione nelle scuole dell'obbligo e nell'istituto professionale

A partire dall'anno scolastico 1959-60, la istruzione impartita nelle scuole per il completamento dell'obbligo e nell'istituto professionale è gratuita.

Con effetto dallo stesso anno scolastico sono abrogate, per la parte che concerne le scuole di cui al precedente comma, le disposizioni che prevedono tasse per l'immatricolazione, la frequenza, l'ammissione agli esami, il rilascio dei diplomi, nonché contributi di qualsiasi genere.

TITOLO III

DOTAZIONI TECNICO -SCIENTIFICHE - CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER L'UNIVERSITA' - INCREMENTO DI ORGANICI

Art. 34.

Dotazione dei gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica

Per dotare gli istituti tecnici e gli istituti professionali dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai

gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1968-69.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole dell'istruzione secondaria e artistica è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire nei vari capitoli di competenza, negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69.

Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del decennio dal 1959-60 al 1968-69. Uguale somma è iscritta per ciascun esercizio del decennio per dotare le scuole elementari delle bibliotechine di classe.

Art. 35.

Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione cinque miliardi da destinarsi al completamento delle attrezzature didattiche e scientifiche degli Istituti scientifici esistenti presso le Università, degli Osservatori astronomici e degli Istituti scientifici speciali.

Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

Art. 36.

Contributo ordinario dello Stato alle Università

Con effetto dall'esercizio finanziario 1959-1960, l'ammontare complessivo dei contribu-

ti corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria è elevato a lire 7 miliardi.

Dallo stesso esercizio finanziario l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici e delle scuole di ostetricia è elevato a lire 1 miliardo.

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascuno Istituto è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti, del numero e del tipo delle Facoltà e della popolazione scolastica.

Nell'assegnazione dei maggiori stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 1959-1960, sarà, tuttavia, da tener conto delle somme erogate dalle Università, anteriormente al 1° luglio 1957, a carico dei propri bilanci in relazione a spese straordinarie rese necessarie per il funzionamento dei servizi e degli Istituti.

È abrogata, in relazione a quanto disposto nell'articolo 32 della presente legge, la ultima parte del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 37.

Contributo per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Con effetto dall'esercizio finanziario 1959-1960, il contributo dello Stato per il mantenimento dell'Accademia nazionale di arte drammatica di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 1059 è elevato a lire 28 milioni.

È inoltre elevato, con la stessa decorrenza, a lire 22 milioni il contributo dello Stato per il mantenimento dell'Accademia nazionale di danza previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, numero 1236, ratificato con legge 4 gennaio 1951, n. 28.

Art. 38.

A agevolazioni tributarie

L'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.

Le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalità, a favore di Università o istituzioni scientifiche o di assistenza operanti nel campo universitario, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.

Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale.

Art. 39.

Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche

In relazione allo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959-60 al 1968-69 saranno stanziati sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le seguenti somme:

a) per le spese inerenti al personale direttivo e insegnante, in relazione all'incremento degli organici della scuola elementare, lire 1 miliardo nel primo esercizio col progressivo aumento di 1 miliardo all'anno fino

a raggiungere con l'esercizio finanziario 1968-69 lo stanziamento di lire 10 miliardi;

b) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante in relazione all'incremento degli organici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte: lire 6.160 milioni nel primo esercizio e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 11.340 milioni, 16.750 milioni, 22.370 milioni, 28.220 milioni, 35.290 milioni, 40.580 milioni, 47.100 milioni, 53.830 milioni, 60.800 milioni;

c) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante in relazione all'incremento degli organici degli istituti professionali: lire 750 milioni nel primo esercizio finanziario e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 1.620 milioni, 2.610 milioni, 4.080 milioni, 5.750 milioni, 7.480 milioni, 9.270 milioni, 11.260 milioni, 13.530 milioni, 15.500 milioni;

d) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante in relazione all'incremento degli organici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: lire 2.730 milioni nel primo esercizio e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 10.600 milioni, 13.610 milioni, 21.400 milioni, 24.250 milioni, 27.300 milioni, 30.550 milioni, 33.800 milioni, 37.150 milioni, 41.000 milioni;

e) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante in relazione all'incremento degli organici degli istituti di istruzione artistica: lire 490 milioni nel primo esercizio e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 680 milioni, 830 milioni, 930 milioni, 1.025 milioni, 1.100 milioni, 1.100 milioni, 1.300 milioni, 1.300 milioni, 1.300 milioni.

Art. 40.

Revisione degli organici delle scuole secondarie

Per l'aggiornamento degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica saranno stanziati sui competenti capitoli dello sta-

to di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le seguenti somme: lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61; lire 4 miliardi per l'esercizio 1961-1962; lire 6 miliardi per l'esercizio 1962-63; lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1968-69.

Sarà inoltre stanziata sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la revisione della carriera e degli organici del personale di segreteria e ausiliario degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale la somma di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del decennio dal 1959-60 al 1968-69.

Art. 41.

Organici degli Ispettori centrali

I ruoli organici degli Ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, sono aumentati nel decennio dal 1959-60 al 1968-69, di 19 posti all'anno nel primo biennio e di 14 posti in ciascuno degli anni successivi.

I ruoli organici degli Ispettori centrali per l'istruzione elementare sono aumentati di 4 posti nell'esercizio 1959-60 e di 4 posti nell'esercizio 1960-61. Sono inoltre aumentati di 6 posti per ciascun esercizio del decennio dal 1959-60 al 1968-69 i ruoli degli Ispettori scolastici per l'istruzione elementare.

Il ruolo organico degli Ispettori centrali per l'Antichità e Belle arti è aumentato di 2 posti di ispettore per l'istruzione artistica a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

Gli Ispettori centrali possono essere assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a sedi diverse da quella centrale, purchè siano capoluoghi di Regione.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli Ispettori centrali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

Istituzione di cattedre universitarie e di posti per assistenti

All'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dall'anno accademico 1963-1964 e fino a tutto l'anno accademico 1968-1969 sono annualmente istituiti 30 nuovi posti di professore di ruolo. La ripartizione dei posti stessi tra le singole Facoltà, in relazione alle esigenze di gruppi di discipline, è annualmente effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ».

All'articolo 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349 è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dall'anno accademico 1963-1964 e fino a tutto l'anno accademico 1968-1969 sono annualmente istituiti 150 nuovi posti di assistente ordinario. La ripartizione dei posti stessi fra le cattedre delle singole Facoltà è annualmente effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ».

Art. 43.

Organici del personale universitario non insegnante

Per l'istituzione di nuovi ruoli, in rapporto alle esigenze della ricerca scientifica e del funzionamento dei servizi universitari e per la revisione degli esistenti ruoli del personale universitario non insegnante sono stanziati lire 2.740.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e lire 4.117.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44.

Conferma dei benefici delle leggi precedenti purchè non in contrasto con la presente legge

Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purchè non contrastino con quanto dispone la presente legge.

Art. 45.

Variazioni della previsione di spesa per lo esercizio finanziario 1958-59

Per istituzione di nuove scuole, corsi e classi e per integrazione degli stipendi ed altri assegni al personale di ruolo e non di ruolo saranno stanziati le seguenti maggiori somme rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della

pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59, come appresso indicato:

Cap.	69	L.	200.000.000
»	78	»	300.000.000
»	107	»	170.000.000
»	108	»	888.000.000
»	111	»	788.000.000
»	113	»	1.400.000.000
»	118	»	360.000.000
»	55	»	1.000.000.000
»	252	»	1.000.000.000
»	42	»	1.000.000.000
»	165	»	15.000.000
»	280	»	50.000.000
»	253	»	1.000.000.000
»	191	»	202.850.000
»	185	»	20.000.000

Alla copertura del maggior onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni.